



ORDINANZA MUNICIPALE SUSSIDI COLONIE E CORSI DURANTE LE VACANZE ESTIVE

Il Municipio di Novazzano, richiamati gli art. 192 della Legge organica comunale (LOC) e l'art. 44 del Regolamento d'applicazione della LOC,

e m a n a

la seguente Ordinanza con le disposizioni per l'ottenimento del sussidio comunale.

Art. 1 Diritto al sussidio

Hanno diritto al sussidio comunale le famiglie degli allievi che al momento del rilascio dell'attestato di frequenza non hanno ancora compiuto i diciotto anni d'età, domiciliati nel Comune.

Art. 2 Attività sussidiate

Vengono sussidiate le seguenti attività:

- colonie di vacanza e soggiorni per l'apprendimento di lingue;
- corsi di formazione, sportivi e ricreativi.

Art. 3 Condizioni per l'ottenimento del sussidio

Durata minima di almeno due settimane consecutive sull'arco delle vacanze scolastiche estive.

Per ogni persona verrà sussidiata un'unica attività.

Art. 4 Modalità per la presentazione della domanda di sussidio

La richiesta di sussidio deve essere presentata al Municipio entro il 30 settembre dell'anno per il quale si richiede il sussidio mediante l'apposito formulario ottenibile presso la cancelleria comunale o scaricabile dal sito www.novazzano.ch e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- programma e durata della colonia o del corso estivo;
- ricevuta dalla quale risulti l'importo pagato per la frequenza alla colonia o al corso;
- formulario di richiesta vidimato che attesti l'effettiva partecipazione al corso.

Il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudizio).

Art. 5 Importo del sussidio

L'importo del sussidio è di Fr. 100.-- per ogni partecipante in età tra i 6 e i 18 anni non compiuti, purché abbia domicilio a Novazzano.

Il sussidio riconosciuto non potrà superare il corrispettivo della fattura pagata.

Art. 6 Altre colonie

Per i partecipanti alle colonie dell'Assemblea Genitori Novazzano (AGN) e per i partecipanti ai Corsi "Lingue e sport" il sussidio è definito dal Municipio e versato direttamente ai responsabili della colonia.

Art. 7 Corso nuoto Società nuoto Chiasso

I corsi di nuoto organizzati dalla Società nuoto di Chiasso sono sussidiati con l'importo di fr. 40.--.

Il versamento avverrà previa presentazione alla Cancelleria comunale dell'attestato di frequenza.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

Pubblicata all'albo comunale per un periodo di trenta giorni dal 22 dicembre 2022.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
(S. Bernasconi)



Il Segretario:
(A. Sala)

